



Servizi Demografici

DPR 30/5/89 n.223

Estratto dal regolamento anagrafico della popolazione residente

Anagrafe della popolazione residente (art. 1)

- L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
- L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
- Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Popolazione residente (art. 2)

- Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune.
- Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Famiglia anagrafica (art. 4)

- Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
- Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

NB. Il concetto di famiglia ai soli fini anagrafici non deve essere confuso con quello di famiglia naturale né, tantomeno, con quello di nucleo familiare. La famiglia anagrafica, infatti, è l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune che possono essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli solo affettivi. Da quanto sopra deriva che le due fattispecie possono coincidere in taluni casi, ma ciò non costituisce la regola. La funzione dell'anagrafe è essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, essendo finalizzata alla raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune di residenza. La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica – art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.